



CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA ED AULETTA (A.P.A.)

Sede c/o Comune di Atena Lucana (prov. SA)

Cap. 84030 - Viale Kennedy 2 - Tel. 0975-76001 - Fax 0975-76022.

Web: www.apacentralecommittenza.it – pec: cuc.apa@asmepec.it

Prot. 5198 del 19.07.2018

COMUNE ASSOCIATO INTERESSATO: **COMUNE DI AULETTA (SA)**

AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE) RELATIVO AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA LARGO CAPPELLI E COSTRUZIONE NUOVO CENTRO DIDATTICO E CIVIC CENTER IN VIA ORTO S. GIOVANNI".

IMPORTO CORRISPETTIVO € 267.929,34 oltre contributo Inarcassa ed Iva.

CUP : J93I18000000001 – CIG 75724030A4.

DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA APERTA

ai sensi dell'art. 60 ed art. 157 comma 1, del "Codice dei Contratti" di cui al D.Lgs 50/2016
(IMPORTO SUPERIORE AD € 221.000,00)

1. STAZIONE AGGIUDICATRICE

1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE STAZIONE AGGIUDICATRICE

<u>Denominazione:</u> CENTRALE DI COMMITTENZA A.P.A.		<u>Tipo amministrazione aggiudicatrice:</u> Centrale di Committenza
<u>Indirizzo:</u> c/o Comune di Atena Lucana (comune capofila) Viale Kennedy n. 2 – 84030 Atena Lucana (SA)		
<u>R.U.P.:</u> ing. Cono Gallo		<u>Codice A.U.S.A.:</u> 0000403933
<u>Telefono:</u> 0975-76001	<u>Telefax:</u> 0975-76022	<u>Indirizzo Internet (URL):</u> www.apacentralecommittenza.it
<u>Pec:</u> cuc.apa@asmepec.it		<u>Posta elettronica (e-mail):</u> c.gallo@comune.atenalucana.sa.it

1.2 TIPOLOGIA DI CENTRALE DI COMMITTENZA

Con accordo convenzionale, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs n. 267/2000, di rep. n. 1/2015, stipulato in data 12/02/2015 e registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate di Sala Consilina (SA) al n. 310 serie 1T, i Sindaci dei comuni di Atena Lucana, Polla ed Auletta hanno costituito la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.), denominata "Centrale di Committenza Atena Polla Auletta (A.P.A.)", prevista dall'art. 33-bis del D.Lgs n. 163/2006, mediante costituzione di un ufficio comune coordinato dall'ing. Cono Gallo dell'Area Tecnica del comune di Atena Lucana (comune capofila).

La Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 50/2016, opera per gli appalti di competenza dei 3 comuni aderenti per acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e per acquisti di lavori pari o superiori a 150.000 euro.

1.3 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE INTERESSATA (o APPALTANTE)

<u>Denominazione:</u> COMUNE DI AULETTA		<u>Servizio Responsabile:</u> Area Tecnica
<u>Indirizzo:</u> via Provinciale - 84031 Auletta (SA)		<u>R.U.P.:</u> geom. Michele Soldovieri
<u>Telefono:</u> 0975-392256	<u>Telefax:</u> 0975-392963	<u>Indirizzo Internet (URL):</u> www.comune.auletta.sa.it
<u>Pec:</u> areatecnica.auletta@asmepec.it		<u>Posta elettronica (e-mail):</u> utc@comune.auletta.sa.it

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni sulle prestazioni : (vedi punto 1.3)
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni sull'intervento da progettare : (vedi punto 1.3)
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte: (vedi punto 1.1).

1.4 PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA, FONTE DI FINANZIAMENTO

- Determina contrarre: n. 124 in data 09.07.2018 del Responsabile Area Tecnica del comune di Auletta;
- Atto di approvazione importo corrispettivi: Determina n. 124 in data 09.07.2018 del Responsabile Area Tecnica del comune di Auletta;
- Fonte di finanziamento: Decreto Ministero dell'Interno del 13 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018;
- Determina indizione procedura: n. 21 in data 17.07.2018 del Responsabile Centrale di Committenza A.P.A.;

1.5 TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE

- Termine di presentazione delle offerte: ore 13.00 del giorno 28.08.2018.
- Indirizzo: **Comune di Atena Lucana – Ufficio Centrale di Committenza A.P.A.- Viale Kennedy 2 – 84030 Atena Lucana (SA).**
- Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 29.08.2018 alle ore 09.00 presso **Ufficio Centrale di Committenza A.P.A.**, c/o Comune di Atena Lucana –Viale Kennedy 2 – 84030 Atena Lucana (SA).

1.6 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione aggiudicataria ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: **cuc.apa@asmepec.it** e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione aggiudicataria; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2. OGGETTO IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

2.1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e segnatamente la progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei **LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA IN VIA LARGO CAPPELLI ED COSTRUZIONE PLESSO DIDATTICO E CIVIC CENTER IN VIA ORTO SAN GIOVANNI DEL COMUNE DI AULETTA (SA).**

Il luogo di esecuzione dei lavori oggetto dei servizi è nel comune di Auletta (SA) alle vie largo Cappelli e Orto San Giovanni.

2.2 DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI

Oggetto della gara è l'affidamento, ai sensi dell'art. 157, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*nel prosieguo "Codice"*), delle prestazioni professionali riguardanti la "**Progettazione definitiva ed esecutiva, ed il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**" di cui alle seguenti categorie d'opere di cui alla Tav. Z-1 del D.M. Giustizia 17.06.2016 ¹:

CATEGORIA ID OPERE	Corrispondenza L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE	GRADO DI COMPLESSITÀ	IMPORTO PRESUNTO euro	INCIDENZA %	LIVELLI PROGETTAZIONE E CSE	COMPENSO CALCOLATO euro
EDILIZIA E.08	I/c	0,95	1.570.000,00	45,24%	Prog. definitiva	66.373,10
					Prog. esecutiva-CSP	47.742,05
STRUTTURE S.03	I/g	0,95	1.300.000,00	37,46 %	Prog. definitiva	46.180,37
					Prog. esecutiva-CSP	44.674,49
IMPIANTI IA.02	III/b	0,85	300.000,00	8,65%	Prog. definitiva	13.973,47
					Prog. esecutiva-CSP	12.784,24
IMPIANTI IA.03	III/c	1,15	300.000,00	8,65%	Prog. definitiva	18.905,29
					Prog. esecutiva-CSP	17.296,33
			3.470.000,00			267.929,34

L'importo da base di gara è così suddiviso:

Prestazione	Importo in euro
Progettazione definitiva	145.432,23
Progettazione esecutiva e CSP	122.497,11
Totale	267.929,34

I predetti servizi nel vocabolario comune per gli appalti CPV rientrano nella categoria **71221000-3 "Servizi di progettazione edifici"**.

Tra le prestazioni d'incarico **non è compresa la relazione geologica**, atteso che il comune di Auletta, ha avviato autonoma procedura per l'affidamento della prestazione, ai sensi di quanto previsto dalle Linee

¹ Si ricorda che: 1) ai sensi dell'articolo 8 del DM 17-6-2016, "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; 2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

Guida n. 1 parte II paragrafo 3.1 lett. a).

In ragione di quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del Codice, si evidenzia che:

- la **prestazione principale** si sostanzia nella progettazione definitiva ed esecutiva, nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della **categoria E.08**;
- le **prestazioni secondarie** si sostanziano nella progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nelle **categorie S.03, IA.02 e IA.03**.

Le modalità di espletamento dell'incarico, sono riportate nell'**ALLEGATO 2: "SCHEMA DI CONVENZIONE"** al presente disciplinare di gara.

L'affidamento avviene nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs n. 50/2016 e delle indicazioni delle "**Linee Guida n. 1**", di attuazione dello stesso Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14.09.2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21.02.2018

2.3 IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

L'importo stimato del corrispettivo è pari ad € **267.929,34** (euro duecentosessantasettemila-novecentoventinove/34), comprensivo di spese ed oneri accessori, escluso contributi integrativi ed iva. I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L'importo del corrispettivo, costituito dal compenso, spese ed oneri accessori, è stato determinato ed approvato dal Responsabile Area Tecnica del Comune di Auletta, giusta determina n. 124 in data 09.07.2018 e sono riportate nell'**ALLEGATO 1: "DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI"** al presente disciplinare di gara.

Tale corrispettivo è stato determinato sulla base di una stima presunta dei relativi interventi pari a circa € 3.470.000,00, oltre iva, **in funzione delle categoria d'opera, le destinazioni funzionali, identificazione delle opere con relativi importi e delle prestazioni richieste per l'incarico** - di cui alle Tav. Z-1 e Z-2 del D.M. Giustizia 17.06.2016.

L'appalto è finanziato con Decreto Ministero dell'Interno del 13 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2.4 OPZIONI

Nel calcolo del corrispettivo non sono state previste le prestazioni di Direzione Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione che, saranno svolte direttamente dall'Area Tecnica del comune di Auletta (SA). In caso di impossibilità della prestazione da parte della stessa Area Tecnica, il comune di Auletta, si riserva di affidare direttamente al progettista, ai sensi dell'art. 157 comma 1 del Codice, dette prestazioni.

2.5 DURATA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di **60 giorni**, decorrenti dalla data di stipula della convenzione, esclusi quindi i tempi per l'acquisizione di pareri, per la verifica e l'approvazione delle fasi progettuali, così suddivisi:

- per il progetto definitivo - il tempo di esecuzione e consegna del servizio è di **30 giorni**, naturali e consecutivi dalla stipula della convenzione;
- per il progetto esecutivo - il tempo di esecuzione e consegna del servizio è di **30 giorni** decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo da parte del competente organo del Comune di Auletta.

Essendo tali termini sono soggetti a ribasso, la durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

I tempi saranno sospesi nel caso di impedimenti non imputabili all'affidatario del servizio, o per attività di verifica e validazione disposte dal RUP.

Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1% e comunque non superiore al 10% dell'importo netto contrattuale.

2.6 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento;
- 4) Prospetto di determinazione corrispettivi (Allegato1);
- 5) Schema di convenzione (Allegato 2).

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.apacentralecommittenza.it>, sezione bandi.

3. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 2.2, esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, purché in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti 4, 5.1, e 5.2.

In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della legge n. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della legge 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 5 del DM n. 263 del 02.12.2016;

in caso di partecipazione in forma plurima trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 del DM 263 del 02.12.2016.

Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, in regola con i crediti formativi personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per l'espletamento dell'incarico, unitamente all'indicazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. In caso di partecipazione in forma plurima trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto n. 263 del 02.12.2016, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, come progettista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

È vietato:

- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete);
- al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale;
- al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I **consorzi stabili** di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le **aggregazioni di rete** (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
3. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma

del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con altri operatori.

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'articolo 80, del Codice nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- b) l'assenza dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263, rispettivamente in caso di società di ingegneria, di società professionali e di raggruppamenti temporanei di professionisti.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

L'accertamento dell'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, comprende:

- 1) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
 - a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:
 - a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
 - a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (*studi associati*), costituite in vigenza della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i

- professionisti associati;
- a.3. nel caso di società di professionisti (*costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice*), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
- a.4. nel caso di società di ingegneria (*costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice*):
- a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;
- a.4.2. il direttore tecnico di cui al D.M. 02 dicembre 2016, n. 263;
- a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti
- a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
- b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
- b.1. professionisti dipendenti;
- b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) punto a.4.3);
- d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
- tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
 - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci.
- 2) I soggetti indicati nell'articolo 46 del Codice devono dichiarare di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
- 3) I soggetti indicati nell'articolo 46 del Codice devono dichiarare altresì l'assenza di partecipazione plurima ovvero che alla procedura non partecipa contemporaneamente e a qualunque titolo:
- a. in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
- b. una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del D.M. 02 dicembre 2016, n. 263.
- 4) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della procedura, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.

N.B.: In seno alla documentazione di gara (domanda di partecipazione), anche nel caso di indicazione due o più professionisti per l'esecuzione dell'incarico, dovrà comunque essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/2016).

5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

5.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)

- b) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

(per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto)

- c) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente indica, nella dichiarazione allegata all'istanza di partecipazione, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

(per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione)

- d) Il concorrente, nella dichiarazione allegata all'istanza di partecipazione, deve indicare, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

Il candidato deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (*persone fisiche*) di cui al precedente punto 3, i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:

- a1) un architetto o un ingegnere strutturista, in regola con i crediti formativi;
- a2) un ingegnere esperto in impianti termici ed elettrici, in regola con i crediti formativi;
- a3) un Tecnico abilitato alla progettazione antincendio, iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del D. Lgs n. 139/2006, in regola con i crediti formativi ed in possesso dell'aggiornamento professionale previsto dalla legislazione vigente per gli iscritti alla data del 27.08.2011;
- a4) un soggetto abilitato alle funzioni di Coordinatore per la sicurezza e la salute nei cantieri (*articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008*) in regola con i crediti formativi ed in possesso dell'aggiornamento previsto dalla normativa di settore.

E' ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (*persona fisica*) delle seguenti figure professionali tra quelle di cui alla precedente lettera a):

- il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui alla lettera a.4), con uno dei soggetti

di cui alla lettera a1), a2), a3).

Per la comprova del requisito la stazione aggiudicatrice acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-PROFESSIONALE ED ECONOMICA-FINANZIARIA (artt. 24 comma 2, artt. 83 commi 4 e 6 e art. 86 commi 4 e 5 ed allegato XVII del D. Lgs n. 50/2016)

Il candidato deve disporre e indicare, i seguenti requisiti di capacità tecnica-professionale ed economica-finanziaria:

- a) **COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI** (ai sensi art. 83 comma 4 lett. b del Codice) per un importo di massimale garantito per assicurato, per sinistro e per anno assicurativo, pari al 50 % dell'importo dei lavori da progettare (€ 1.750.000,00);

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

- b) **avvenuto espletamento**, negli ultimi **dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, di **SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA**, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie di lavori (di cui alla tabella della precedente punto 2.2) cui si riferiscono i servizi da affidare, per gli importi minimi riportati nella tabella sottostante:

CATEGORIA ID OPERE	Corrispondenza L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE	IMPORTO PRESUNTO euro	INCIDENZA %	COEFF. TRA 1 E 2	IMPORTO LAVORI-PRESTAZIONI SVOLTE euro
EDILIZIA E.08	I/c	1.570.000,00	45,24%	1,5	2.355.000,00
STRUTTURE S.03	I/g	1.300.000,00	37,46 %	1,5	1.950.000,00
IMPIANTI IA.02	III/b	300.000,00	8,65%	1,5	450.000,00
IMPIANTI IA.03	III/c	300.000,00	8,65%	1,5	450.000,00

- c) **avvenuto espletamento**, negli ultimi **dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, di **DUE SERVIZI " DI PUNTA" DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA**, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie di lavori (di cui alla tabella della precedente punto 2.2) cui si riferiscono i servizi da affidare, ciascuno di importo almeno pari a quelli riportati nella tabella sottostante:

CATEGORIA ID OPERE	Corrispondenza L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE	IMPORTO PRESUNTO euro	INCIDENZA %	COEFF. TRA 0,4 e 0,80	IMPORTO LAVORI-PRESTAZIONI SVOLTE euro
EDILIZIA E.08	I/c	1.570.000,00	45,24%	0,6	942.000,00
STRUTTURE S.03	I/g	1.300.000,00	37,46 %	0,6	780.000,00
IMPIANTI IA.02	III/b	300.000,00	8,65%	0,6	180.000,00
IMPIANTI IA.03	III/c	300.000,00	8,65%	0,6	180.000,00

Nota: Con riferimento ai requisiti delle precedenti lettere b) e c), **per le categorie E.08 (Edilizia) e S.03 (Strutture)**, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per

opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (cfr Linee Guida n. 1 parte V, par.1)].

La comprova dei requisiti è fornita mediante caricamento sul sistema AVCPass (cfr successivo punto 13.4 del presente disciplinare), dei certificati di buona regolare esecuzione rilasciati dalle stazioni appaltanti, in cui siano indicati: prestazioni svolte, periodo di svolgimento, categorie e ID (classi e categorie L. n. 143/1949) con relativi importi.

d) Personale

(per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile)

d.1 - Numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, **non inferiore a n. 4** unità che corrisponde a 1 volte le unità di personale stimate per lo svolgimento del servizio.

(per il professionista singolo o l'associazione di professionisti)

d.2 - Numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 4 unità che corrisponde a 1 volte le unità di personale stimate per lo svolgimento del servizio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando tutte le ore lavorative in un anno erogate dal personale, sia part-time sia full-time e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

La comprova del requisito è fornita:

- per i soci attivi - estratto del libro soci;
- per i direttori tecnici -verbale di nomina;
- per i dipendenti - libro unico del lavoro;
- per i collaboratori coordinati e continuativi - contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro;
- per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di professionisti tramite i requisiti dei soci;
- le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

5.3 VALUTAZIONE DEI SERVIZI TECNICI

Ai fini dei requisiti di cui al precedente punto 5.2 lett. b) e c), **sono valutabili i servizi di progettazione: preliminare, definitiva, esecutiva, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza, di collaudo amministrativo e stativo, di verifica progettazione art. 26 del Codice** (nelle categorie indicate) **iniziati,**

ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Per i **committenti pubblici**, l'approvazione dei servizi di:

- a) **progettazione**: si intende riferita alla data della deliberazione di approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo da parte della stazione appaltante; non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi;
- b) **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**: in fase si intende riferita alla data della deliberazione di approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte della stazione appaltante; non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi;
- c) **direzione lavori**: si intende riferita alla data della deliberazione di approvazione del collaudo o C.R.E. da parte della stazione appaltante;
- d) **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**: si intende riferita alla data della deliberazione di approvazione del collaudo o C.R.E. da parte della stazione appaltante;
- e) **collaudo statico o amministrativo**: si intende riferita alla data della deliberazione di approvazione del collaudo o C.R.E. da parte della stazione appaltante;
- f) **verifica progettazione**: si intende riferita alla data della deliberazione di approvazione del collaudo o C.R.E. da parte della stazione appaltante;

I servizi svolti per committenti pubblici, in sede di verifica dei requisiti, dovranno essere documentati mediante le certificazioni rilasciate dagli enti committenti, dai quali si evincano in maniera chiara: le prestazioni svolte, le categorie di cui al D.M. 17/06/2016, gli importi dei lavori, il periodo di svolgimento, le percentuali di competenza in caso di prestazioni rese come R.T.P.

Sono valutabili anche i servizi svolti, per **committenti privati, solo se l'opera è stata in concreto realizzata** (secondo l'orientamento del C.d.S. sez. V n. 2567/2015), documentati in sede di verifica dei requisiti attraverso:

- attraverso certificati di buona e regolare esecuzione delle prestazioni, rilasciati dai committenti privati;
- certificati di collaudo, o ulteriore documentazione probatoria esistente presso uffici pubblici che dimostrino lo svolgimento della prestazione;
- copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;

dai quali si evidenzino in maniera chiara: le prestazioni svolte, le categorie di cui al D.M. 17/06/2016, gli importi dei lavori, il periodo di svolgimento, le percentuali di competenza in caso di prestazioni rese come R.T.P.

Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. i livelli di progettazione definitiva richiesti e le classi e categorie di opere, sono da intendersi quelli equivalenti in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.

Si precisa che in attuazione di quanto ritenuto dall'ANAC nella propria delibera n. 549 dell'11.05.2016:

a1) **i lavori valutabili ai fini dei requisiti di cui ai punti 5.2 lett. b) e c)**: sono quelli per i quali sono stati svolti servizi tecnici di seguito specificati, che concorrono al raggiungimento del requisito richiesto nella misura percentuale a fianco di ognuno (percentuale in relazione ai servizi effettivamente svolti):

- **progettazione preliminare**: 20%;
- **progettazione definitiva**: 50%;
- **progettazione esecutiva**: 30%;
- **progettazione preliminare e definitiva**: 70%;
- **progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva**: 100%;
- **coordinamento per la salute e sicurezza nei cantieri, in fase di progettazione**: 30%;
- **coordinamento per la salute e sicurezza nei cantieri, in fase di esecuzione**: 40%;
- **direzione lavori**: 70%;
- **collaudo statico o amministrativo**: 30%;
- **verifiche progettazione ai sensi art. 26 del Codice**: 30%.

- a2) in ogni caso **un lavoro non può essere computato per l'intero importo più di una volta da più soggetti facenti parte dello stesso concorrente;**
- a3) ai fini del requisito, **non sono ammessi lavori appartenenti a categorie del D.M. 17.06.2016, diverse da quelle richieste, né quelle con grado di complessità inferiori a quelle richieste (vedasi nota piè pagina, punto 2.2);**
- a4) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;
- a5) **l'importo utile** dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è:
- quello liquidato qualora il lavoro sia ultimato;
 - quello approvato o preventivato qualora il lavoro non sia stato appaltato;
 - i servizi svolti in raggruppamento con altri professionisti, vanno assunti in riferimento alla quota percentuale di attività svolta dal concorrente nell'ambito del raggruppamento;
 - i servizi svolti in esecuzione di incarichi conferiti congiuntamente, vanno assunti in quota proporzionale al numero dei professionisti incaricati;
- a6) per i servizi di progettazione relativi ad appalti integrati, si deve fare riferimento al Comunicato Presidente ANAC del 14.12.2016.

5.4 REQUISITI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Con riferimento ai raggruppamenti temporanei di cui all'art. 48 D. Lgs n. 50/2016, è ammessa la partecipazione di raggruppamenti verticali, orizzontali o misti.

E' definito **raggruppamento verticale puro**, il raggruppamento in cui:

- il mandatario deve possedere i requisiti minimi di partecipazione relativi alla prestazione principale (cfr precedente punto 2.2);
- i mandanti devono possedere i requisiti minimi di partecipazione relativi alle prestazioni secondarie (cfr precedente punto 2.2).

I requisiti non assunti dai mandanti devono essere posseduti dal mandatario.

E' definito **raggruppamento orizzontale**, il raggruppamento in cui:

- il mandatario deve possedere i requisiti minimi di partecipazione relativi a tutte le prestazioni (principale e secondarie) nella misura percentuale minima prevista dalla legge di gara;
- i mandanti devono possedere i requisiti minimi di partecipazione relativi a tutte le prestazioni (principale e secondarie) nella restante misura percentuale;
- il mandatario in ogni caso deve possedere requisiti in misura percentuale superiore ai mandanti.

E' definito **raggruppamento misto**, un raggruppamento di tipo verticale nel quale per la prestazione principale ovvero per una o più prestazioni secondarie, la dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione, avviene mediante un sub-raggruppamento orizzontale.

Con riferimento alla presente procedura è, pertanto, da considerare **raggruppamento verticale puro**, il raggruppamento in cui:

- la mandataria deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 5.2 lett. b) e c) per la categoria-ID E.08;
- le mandanti devono possedere i requisiti per le altre categorie-ID S.03, IA.02, IA.03;

I requisiti non assunti dalle mandanti devono essere posseduti dalla mandataria.

I requisiti di cui al precedente punto 5.2 lett. c), per ognuna delle categorie-ID E.08, S.03, IA.02, IA.03, devono essere posseduti da un componente del raggruppamento.

I requisiti relativi di cui al precedente punto 5.2 lett. a) e d) devono essere posseduti cumulativamente.

E' da considerare **raggruppamento orizzontale**, il raggruppamento in cui:

- i requisiti relativi di cui al precedente punto 5.2 lett. a) e d) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando che la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria;
- la mandataria deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 5.2 lett. b) - per le categorie-ID E.08, S.03, IA.02, IA.03, in quota maggioritaria ed almeno pari al 40%; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti;

Il requisito di cui al precedente punto 5.2 lett. c), non è frazionabile, per cui, per ognuna delle categorie-ID E.08, S.03, IA.02, IA.03, la coppia dei servizi deve essere stata svolta da uno dei soggetti raggruppati.

E' da considerare **raggruppamento misto**, un raggruppamento di tipo verticale nel quale per una o più categorie-ID E.08, S.03, IA.02, IA.03, la dimostrazione dei requisiti di cui al precedente punto 5.2 lett. b) , avviene mediante un sub-raggruppamento orizzontale.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016.

Alle **aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE** si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo **all'iscrizione all'Albo di cui al punto 5.1 lett. c)**, è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Il requisito relativo **all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs n. 81/2008 previsto dal punto 5.1 lett. d)** è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

5.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 4.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo **all'iscrizione all'Albo di cui al punto 4.1 lett. c)**, è posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

Il requisito relativo **all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs n. 81/2008 previsto dal punto 4.1 lett. d)** è posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale** di cui ai punti precedenti 5.2, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri

requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

6. SUBAPPALTO - AVVALIMENTO

6.1 SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

6.2 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa (vedasi **MODELLO C1 o C2** descritto al successivo punto 9.1).

Ai sensi dell'art. 89 comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.6, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa di cui al punto 9.1 (MODELLO B2) nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice.

8. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

8.1 EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Al fine di consentire una idonea conoscenza dell'intervento da progettare, delle condizioni dell'appalto, delle problematiche da affrontare e quindi formulare un'offerta tecnica ed economica adeguata è **obbligatorio eseguire il sopralluogo**.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di **esclusione dalla procedura di gara**.

Esso può essere concordato previo appuntamento con il Geom. Michele Soldovieri, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Auletta, ai contatti di cui al punto 1.3 ovvero al numero 0975-392256 nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

In alternativa, ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sui luoghi interessati ai servizi, i concorrenti devono inviare all'amministrazione committente, **non oltre 5 giorni** dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, all'indirizzo e-mail: utc@comune.auletta.sa.it / pec: areatecnica.auletta@asmepec.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo.

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto invitato.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell'effettuato sopralluogo e da inserire nella busta A "Documentazione Amministrativa".

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA in caso di concorrenti in forma societaria, dal professionista singolo o associato negli altri casi; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di atto di delega scritto, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni di rete, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati/aggregati o consorziati.

In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

8.2 OBBLIGO DI UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario, avverrà, ai sensi dell'art. 216 comma 13 del D. Lgs n. 50/2016 e delle Delibere AVCP n. 111/2012 ed ANAC n. 157/2016, esclusivamente attraverso il "SISTEMA AVCPASS", reso disponibile dall'ANAC (ex AVCP), fatto salvo per la verifica dei requisiti diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella BDNCP.

Quindi **tutti gli operatori economici partecipanti** alla procedura d'appalto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) e seguendo le istruzioni ivi contenute.

Indicando il CIG che individua la presente procedura di gara, il sistema rilascerà un file denominato riportante un codice denominato **“PASSOE”**, da stampare ed inserire nella busta (Busta A) contenente la documentazione amministrativa, nonché da riportare nel plico esterno contenenti le buste di offerta.

A tal fine si precisa che il PASSOE è unico per ogni partecipante, pertanto in esso deve risultare precisamente l'assetto del partecipante, ad esempio:

- operatore economico singolo;
- mandanti e mandatarie → in caso di R.T.I.;
- ausiliata ed ausiliarie → in caso di avvalimento di requisiti di partecipazione;
- concorrente e terna di subappaltatori → in caso di ricorso al subappalto per servizi sopra soglia.

Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario alla stazione aggiudicataria per poter procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione, pertanto esso non va a modificare la disciplina vigente in tema di autocertificazione e/o rilascio dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. , per la partecipazione alle gare, ma incide solo sulle modalità di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale che gli operatori economici devono possedere per l'ammissione alla gara. Pertanto questo sistema telematico di verifica dei requisiti va a sostituire la previgente richiesta scritta della stazione appaltante ai vari soggetti detentori della documentazione prescritta per l'ammissione all'appalto atta a comprovare il possesso di detti requisiti.

In assenza di registrazione al sistema AVCPASS, la stazione appaltante non può procedere alla verifica dei requisiti, per cui la stessa, procederà ad invitare gli operatori economici alla registrazione e/o perfezionamento, entro 10 giorni (fase di soccorso istruttorio non oneroso), pena l'esclusione dalla procedura di gara.

8.3 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 20,00** secondo le nuove istruzioni operative presenti sul sito dell'AUTORITÀ' al seguente indirizzo: <http://www.anac.it>, sezione “Contributi in sede di gara”, operanti dal 01-maggio-2010, che potrà essere, effettuato:

- a) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita (LOTTOMATICA SERVIZI) abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A comprova dell'avvenuto versamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di documento di identità in corso di validità.
- b) mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di Riscossione” all'indirizzo <http://riscossione.anac.it> seguendo le istruzioni sul portale. A comprova dell'avvenuto versamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione aggiudicatrice accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione aggiudicatrice **esclude** il concorrente dalla procedura di gara.

8.4 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, agli indirizzi pec : cuc.apa@asmepec.it e areatecnica.auletta@asmepec.it, per chiarimenti in merito alla gara ed all'oggetto del contratto.

Le richieste di chiarimenti dovranno recare nell'oggetto la dicitura "**AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA E COSTRUZIONE NUOVO CENTRO DIDATTICO E CIVIC CENTER-AULETTA (SA)–RICHIESTA CHIARIMENTI.**"

Si precisa che la stazione aggiudicatrice fornirà unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D. Lgs. 50/2016 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La Stazione Aggiudicatrice pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: www.apacentralecommittenza.it.

Le risposte ai chiarimenti "**valgono ad integrare a tutti gli effetti il bando ed il disciplinare di gara**"; pertanto i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire informazioni complementari relative alla procedura in oggetto.

8.5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (*rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso*); al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e (o integrazioni da parte della stazione aggiudicatrice con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

9.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, a pena d'esclusione, deve essere **idoneamente sigillato** e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro le ore 13,00 del giorno 28.08.2018**, esclusivamente al seguente indirizzo: **Comune di Atena Lucana – Ufficio Centrale di Committenza A.P.A.- Viale Kennedy 2 – 84030 Atena Lucana (SA).**

È altresì facoltà dei candidati la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso il Comune di Atena Lucana sede della CUC-APA. In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.

Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune di Atena Lucana (SA) e l'ora di arrivo.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta e di ulteriore documentazione.

Sul plico deve essere riportata la seguente dicitura:

“NON APRIRE - Contiene documenti ed offerta per la gara relativa all’AFFIDAMENTO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA IN VIA LARGO CAPPELLI ED COSTRUZIONE PLESSO DIDATTICO E CIVIC CENTER IN VIA ORTO SAN GIOVANNI DEL COMUNE DI AULETTA (SA)”.

Il plico, debitamente chiuso, deve recare all'esterno le informazioni relative all'**operatore economico concorrente** (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all'oggetto della gara.

Si precisa che nel caso di candidati con **idoneità plurisoggettiva** (*raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

Va riportato sul plico anche il codice **PASSOE**, rilasciato dal Servizio AVCPass dell'ANAC.

Il plico deve contenere al suo interno **tre buste**, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto** e la dicitura, rispettivamente: **A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; B - OFFERTA TECNICA; C - OFFERTA ECONOMICA.**

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione dalla gara.**

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione aggiudicatrice sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Le dichiarazioni occorrenti per la partecipazione alla gara potranno essere redatte sulla modulistica predisposta e messa a disposizione dalla CUC-APA, scaricabile all'indirizzo internet: www.apacentralecommittenza.it, e che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

La stazione aggiudicatrice si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. **Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, nè il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.**

Qualora dovessero pervenire all'operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la stazione aggiudicatrice.

9.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione aggiudicataria assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione aggiudicataria può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione aggiudicatrice procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione aggiudicataria invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

9. CONTENUTO DELLA BUSTA "A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

9.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)

Nella Busta A, i concorrenti, dovranno produrre, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA, (preferibilmente utilizzando il **MODELLO A1 o A2** a tal fine predisposti)

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

La modulistica della domanda di partecipazione (**MODELLO A1/A2**) è integrata con una dichiarazione - sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, tra l'altro dichiara:

- a) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, quali: soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni d'incarico, che indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, in regola con i crediti formativi e personalmente responsabili;
- b) l'indicazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- c) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 s.m.i.;
oppure
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso;
- d) accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito alla gara, nello schema di convenzione (ALLEGATO 2 del presente disciplinare), nello schema di calcolo del corrispettivo professionale (ALLEGATO 1 del presente disciplinare);
- e) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali previsti dal bando-disciplinare di gara, esplicandoli in dettaglio;
- f) di autorizzare la stazione aggiudicataria a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241, la facoltà di "accesso agli atti";
(oppure)
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione aggiudicataria a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione aggiudicataria si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- g) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- h) dichiara l'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
- i) indica la PEC alla quale va inviata qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni che potrebbe eventualmente necessitare alla Stazione aggiudicatrice ed alla quale vanno inviate tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara;

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura oppure visura camerale del concorrente dalla quale risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura.

2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà produrre il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" – pubblicato in Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27.07.2016.

Il DGUE è il documento con cui l'operatore economico dichiara:

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016;
- il possesso dei requisiti minimi di partecipazione definiti dall'art. 83, D. Lgs. 50/2016 e previsti dall'avviso esplorativo e richiamati alla sezione III.2 nella presente lettera di invito.

Il DGUE va presentato in formato cartaceo ed in formato elettronico (firmato digitalmente ed inserito in apposito CD o DVD). A tal fine la stazione aggiudicatrice, nella documentazione di gara, mette a disposizione un file WORD del modello DGUE vuoto (**MODELLO B1-DGUE**), al fine di consentire agli operatori la compilazione, il salvataggio e la stampa dello stesso.

Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

La Stazione aggiudicatrice, nella successiva fase di controllo, anche a campione, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il **DGUE**, dovrà essere compilato come segue:

- relativamente alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – **tutte le sezioni**;
- relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – **tutte le sezioni**;
- relativamente alla parte IV: Criteri di selezione: **Sezioni A, B, C per le parti di competenza in base ai requisiti speciali richiesti**;
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – **tutte le dichiarazioni ivi contenute.**

Si consiglia di “barrare” il testo delle parti non interessate dalla dichiarazione.

In merito alle “informazioni da fornire tramite DGUE”, in particolare, si precisa quanto segue.

Parte I DGUE-INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA, la stessa è precompilata dalla Stazione Aggiudicatrice e non necessita di alcun intervento da parte dell'operatore economico.

Parte II DGUE– INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Sezione A:

Le informazioni richieste riguardano, le informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, le informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti, nonché le informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento.

Si precisa che il concorrente dovrà indicare le modalità con le quali intende partecipare alla procedura se operatore singolo od associato e, in tale ultima ipotesi, dovrà indicare le quote di partecipazione all'associazione, comunque costituita, e specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Qualora determinati campi del DGUE non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE scrivendo nel campo relativo “Vedasi allegato n. _____”.

Sezione B:

Si precisa che in tale sezione ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i **dati** (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) oltre che del sottoscrittore **dei seguenti soggetti**:

- a) in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
- b) in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
- c) in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (quali gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

- d) soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- e) in caso di studio associato/associazione professionale: associati dello studio associato/associazione professionale;

Sezione C: da compilare in caso di ricorso all'avvalimento

Dovrà essere precisato l'eventuale utilizzo, ai fini della partecipazione, dei requisiti di altro soggetto mediante l'istituto previsto dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 ed indicare, in tal caso, tutti i dati identificativi degli operatori economici ausiliari, ed i requisiti oggetto di avvalimento.

NB: In ragione di quanto previsto dall'art. 89 co. 1 del Codice, se l'avvalimento ha ad oggetto titoli di studio e professionali (di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f) o le esperienze professionali pertinenti, i concorrenti possono utilizzare, al fini della qualificazione alla gara, la capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Nel caso di avvalimento, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico e cartaceo, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione aggiudicatrice, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente **(MODELLO C1 o C2)**;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico e cartaceo, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

Parte III DGUE – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ciascun concorrente dovrà dichiarare, mediante compilazione delle lettere A, B, C, D di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Motivi di esclusione – sezione A “motivi legati a condanne penali”

La dichiarazione sull'esistenza o meno di condanne riguarda tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 e cioè:

- 1) dal titolare se si tratta di operatore economico; da tutti i soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione e di controllo (revisore contabile, collegio sindacale), dal socio unico persona fisica, dal socio di

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

(si precisa che per “**Socio di maggioranza**” nel caso di società costituita da due soli soci – ciascuno detentore del 50% del capitale sociale – *s’intendono entrambi soci*);

- 2) dai soggetti che hanno rivestito le suddette cariche, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Pertanto il **DGUE deve essere** sottoscritto dai predetti soggetti limitatamente alla parte di loro competenza (allegando documento di identità in corso di validità. **IN ALTERNATIVA ALLA FIRMA DEI MEDESIMI IL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE FIRMA IL DGUE PUÒ DICHIARARE IN CALCE AL MEDESIMO CHE LA FIRMA ATTESTA ANCHE I REQUISITI DI TALI SOGGETTI (COMPRESI QUELLI CESSATI), elencandone i nominativi e le cariche prima dell’inizio della sezione B.**

Nota: Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa **MODELLO B2**, in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice.

Motivi di esclusione – sezione C “Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale”.

La dichiarazione sull’applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:

- Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 50/2016);
- Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016);
- L'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del D.Lgs 50/2016);
- L'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del D.Lgs. 50/2016)
- L'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016)
- L'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. i) del D.Lgs. 50/2016);
- L'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016);

- Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- Avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

N.B. Al fine di consentire alla S.A. di valutare l'ammissione o meno alla gara, l'operatore economico che sia incorso in un motivo di esclusione di cui al comma 1, dell'art. 80, D.L.gs. 50/2016, in applicazione del comma 7 del medesimo decreto, *"limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato"*, dovrà provare *"di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti"*.

Parte IV DGUE– CRITERI DI SELEZIONE

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando "sì" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui alla precedente punto 5.1;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui alla precedente punto 5.2;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica punto 5.2;
In merito a detti requisiti, non essendo prevista nel DGUE una dichiarazione sulle prestazioni eseguite, deve essere fatto riferimento al **MODELLO F-SERVIZI SVOLTI**, nel quale sono dichiarati i servizi svolti.
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte V DGUE – Non deve essere compilata in quanto non pertinente rispetto alla procedura di gara.

Parte VI DGUE – DICHIARAZIONI FINALI

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- 3) **DICHIARAZIONE MODELLO B2**, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da ogni soggetto tenuto alla compilazione del DGUE, in relazione ai requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del D.lgs. 50/2016 (non compresi nella dichiarazione DGUE fino all'aggiornamento dello stesso al D. Lgs n. Tale dichiarazione, in analogia al DGUE, può essere resa dal legale rappresentante del concorrente, il quale può dichiarare il possesso dei requisiti anche per gli altri soggetti, **elencandone i nominativi e le cariche**.
- 4) **Codice o documento "PASSOE"** rilasciato dal servizio **AVCPASS**, reso disponibile l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al fine di poter verificare il possesso dei requisiti generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal presente bando-disciplinare di gara.
Si precisa, ancora, che il PASSOE è unico per ogni partecipante, pertanto in esso deve risultare precisamente l'assetto del partecipante, ad esempio: operatore economico singolo, mandataria e mandanti nel caso di R.T.I, ausiliata ed ausiliarie in caso di avvalimento di requisiti di partecipazione, subappaltatori indicati nella terna e nel DGUE.
- 5) **Versamento della somma di € 20,00 (euro venti/00) a titolo di contribuzione a favore dell'ANAC** relativamente alla presente gara d'appalto.
- 6) **CERTIFICAZIONE DI SOPRALLUOGO** rilasciata dall'Area Tecnica del comune di Auletta (SA), relativa all'attestazione di presa visione degli atti di gara e sopralluogo, il quale dovrà essere allegato in originale.

(solo per gli studi associati):

- 7) **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE** e ove indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

(solo per le società di ingegneria/società di professionisti):

- 8) **CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA** della Provincia in cui la società di professionisti o ingegneria ha sede.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI o G.E.I.E.

(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti)

- 9) **DICHIARAZIONE DI IMPEGNO**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da rendersi preferibilmente, utilizzando il MODELLO D, alla quale deve essere acclusa, fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità dei dichiaranti, con la quale **i componenti del R.T.P:**
- si impegnano che, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei e consorzi, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice e che gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nominativamente indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti/consorziati;
 - indicano ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, per ciascun operatore economico, le parti del servizio, ovvero le relative percentuali in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - indicazione del professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine professionale; questi può essere un libero professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50% di proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione iva;
 - la quota di partecipazione di ognuno di essi al raggruppamento.

(solo per raggruppamenti temporanei già costituiti):

- 10) **MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA**, in copia conforme, conferito alla mandataria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- 11) **DICHIARAZIONE** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, alla quale deve essere acclusa, fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, con la quale:
- indicano ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, per ciascun operatore economico, le parti del servizio, ovvero le relative percentuali in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - indicazione e posizione del professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine professionale; questi può essere un libero professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione iva;

(solo per consorzi ordinari o GEIE già costituiti)

- 12) **ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL CONSORZIO O GEIE**, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- 13) **DICHIARAZIONE** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, alla quale deve essere acclusa, fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, con la quale si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

AGGREGAZIONI DI RETE

(nel caso di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (c.d. RETE – SOGGETTO)):

- 14) **COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 (di seguito, CAD), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- 15) **DICHIARAZIONE**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con la quale il legale rappresentante dell'organo comune indichi:
- per quali imprese la rete concorre (relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

(nel caso rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. RETE - CONTRATTO)):

- 16) **COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- 17) **DICHIARAZIONE**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con la quale il legale rappresentante dell'organo comune indichi:
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

(nel caso rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di

organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti - in tal caso partecipa nelle forme di RTP costituito o costituendo):

- **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:**

18) COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

- **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:**

19) COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD;

20) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, (**MODELLO D**) alla quale deve essere acclusa, fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità dei dichiaranti, con la quale **i concorrenti aderenti al contratto di rete:**

- si impegnano che, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice e che gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nominativamente indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti/consorzati;
- indicano ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, per ciascun operatore economico, le parti del servizio, ovvero le relative percentuali in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorzati;
- la quota di partecipazione di ognuno di essi al raggruppamento.

Nei casi di cui sopra, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. L. 82/2005.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

21) DICHIARAZIONE/I redatta/e ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 (**utilizzando il esclusivamente il MODELLO E** a tal fine predisposto), con la quale ciascun operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola, associata oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo, società di ingegneria, società di professionisti, consorzio stabile etc, dichiara i **SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI**, relativi a lavori rientranti nelle sole categorie-ID di cui al D.M. 17.06.2016 di cui ai precedenti punti 5.2 lett. b) e c)

Nel **prospetto facente parte dello stesso MODELLO F**, devono essere riportati per ciascun lavoro:

- nominativo del committente;
- descrizione sommaria;
- individuazione della categoria e destinazione funzionale che lo compongono;
- degli importi dei lavori (distintamente per ciascuna categoria);
- il tipo di servizio svolto tra quelli di seguito indicati;
- l'indicazione del professionista che ha svolto il servizio;
- la data di inizio e fine del/i servizio/i svolti;
- la percentuale di competenza nel caso di svolgimento mediante raggruppamento temporaneo.

N.B. Ai fini del requisito, **nel prospetto del MODELLO F non vanno riportati servizi relativi a lavori appartenenti a categorie del D.M. 17.06.2016, diverse da quelle richieste, né quelle con grado di complessità inferiori a quelle richieste** (vedasi nota piè pagina punto 2.2).

La presentazione di prospetti diversi o di elencazione generica di servizi svolti, non saranno presi in considerazione.

Nella compilazione della scheda deve tenersi conto delle indicazioni riportate al precedente punto 5.3- Valutazione dei Servizi.

IN CASO DI SUBAPPALTO

22) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (**MODELLO E**), resa dal legale rappresentante del concorrente, indicante le parti della fornitura eventualmente oggetto di subappalto, ed, ai sensi del comma 6 del D. Lgs. 50/2016, una terna di possibili subappaltatori.

23) **DGUE OPERATORI ECONOMICI SUBAPPALTATORI (MODELLO B1-DGUE)**, firmato digitalmente ed inserito su supporto CD/DVD).

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile dei lavori deve essere contenuta entro **il limite massimo del 30% dell'importo della fornitura**. Il subappalto è ammesso esclusivamente per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice.

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente gara.

IN CASO DI AVVALIMENTO

24) **DGUE AUSILIARIA (MODELLO B1-DGUE)** firmato digitalmente ed inserito su supporto CD/DVD).

25) **DICHIARAZIONE AUSILIARIA** resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta preferibilmente secondo il **MODELLO C1 o C2** attestante:

- il **possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico-professionali**, richiesti ai punti 5.2 del presente disciplinare;
- l'impegno **verso il concorrente e verso la stazione appaltante** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- di non partecipare alla medesima procedura di gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 né si trova in una situazione di controllo con altri operatori che partecipano alla gara, diverso da quello cui fornisce i requisiti;

26) **CONTRATTO DI AVVALIMENTO** in originale o copia autenticata, debitamente sottoscritto pagina per pagina dalle parti, in virtù del quale la ditta ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, dettagliatamente quantificate. Pena la non ammissione alla procedura, il contratto di cui all'articolo 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto dell'avvalimento indicato in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) indicazione delle risorse economiche, dei singoli mezzi, delle attrezzature e dei beni finiti, con i loro dati identificativi, messi a disposizione e dei quali il concorrente è carente (indicati in dettaglio);
- d) il numero di addetti specializzati e qualificati facenti parte dell'organico dell'ausiliaria (i cui nominativi saranno comunicati prima dell'inizio delle prestazioni con le specifiche del relativo contratto) messi a disposizione e dei quali il concorrente risulta carente.

9.2 CHIARIMENTI IN MERITO AI REQUISITI GENERALI

- A) La causa di esclusione prevista al comma 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- B) La causa di esclusione prevista al comma 4 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- C) Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure sopra indicate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura; viceversa ne verrà data motivata comunicazione all'operatore economico;
- D) Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità di cui alla precedente lettera C) nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- E) Le cause di esclusione previste all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- F) Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La stazione aggiudicatrice può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura (art. 85, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016).

10. CONTENUTO DELLA BUSTA “B-OFFERTA TECNICA”

Busta B - OFFERTA TECNICA

La busta “B-Offerta Tecnica”, al fine di consentire l’attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto al successivo punto 12 “Criterio di aggiudicazione”, deve contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

B1) DOCUMENTAZIONE RELATIVA A NON PIÙ DI TRE SERVIZI (PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA), espletati singolarmente o congiuntamente dal concorrente, di **progettazione definitiva ed esecutiva**, espletati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi **della propria capacità a realizzare la prestazione da affidare sotto il profilo tecnico scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto di affidamento.**

La documentazione relativa ai tre (3) servizi espletati deve constare, per ognuno dei servizi, di una relazione tecnica descrittiva dell’intervento composta di massimo 6 (sei) pagine di formato A4, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y e di schede grafiche (planimetrie, sezioni, prospetti, particolari costruttivi etc) composte da massimo 5 (cinque) tavole di formato A3, oltre eventuale documentazione fotografica.

Non sono computati nel numero delle pagine le copertine, gli eventuali sommari e gli allegati.

Ogni relazione tecnica, **dovrà contenere**, per ciascun servizio le seguenti informazioni essenziali per la valutazione (**criteri motivazionali di valutazione**):

- descrizione dell’opera, importo complessivo dei lavori progettati e/o coordinati, prestazioni d’incarico;
- luogo di esecuzione, dati del committente, zona simica d’intervento, date di inizio ed ultimazione delle prestazioni;
- nominativo del RUP e suoi recapiti nel caso di committente pubblico;
- indicazione delle categorie lavori (ex allegato A DPR n. 207/2010), classi e categorie L. 143/49 (o in alternativa destinazione funzionale e categorie di cui al D.M. 17.06.2016) in cui si suddivide l’opera, indicazione del professionista incaricato, specificando se le stesse sono state svolte singolarmente o in raggruppamento temporaneo, indicando in tal caso la percentuale di competenza;
- evidenziare in modo particolare le problematiche affrontate in fase di realizzazione dell’interventi proposti ed ipotizzabili nella realizzazione dell’intervento da affidare.

La documentazione di ciascun servizio deve essere sottoscritta dal soggetto che ha svolto personalmente il servizio e, in caso di società o consorzio dal legale rappresentante della/o stessa/o.

Per servizi “**AFFINI**” a quelli oggetto di affidamento, si intendono servizi previsti nella tabella Z-1 del D.M. 17.06.2016 rientranti nella categoria “**Edilizia**”, con destinazione funzionale “E.03-E.04-E.06-E.08-E.09-E.10-E.12-E.13-E.15-E.16-E.20-E.21-E.22”, nella categoria “**Strutture**”, con destinazione funzionale “S.03-S.04-S.05-S.06), nella categoria “**Impianti**”, con destinazione funzionale “IA.02-IA03-IA.04).

B2) RELAZIONE TECNICO-METODOLOGICA

Una unica relazione tecnico-metodologica illustrativa delle **modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico**, composta da non più di 30 facciate o pagine in formato A4, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y.

Non sono computati nel numero delle pagine le copertine, gli eventuali sommari e gli allegati.

La predetta relazione sarà utilizzata per l’attribuzione del punteggio di cui al **Criterio 2- Caratteristiche metodologiche dell’offerta**, pertanto dovrà essere articolata in ragione delle tematiche indicate nei sub-criteri di valutazione, indicati al punto 12 “Criteri di aggiudicazione”, che permettano di verificare

le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, e ciò anche in riferimento all'organizzazione del gruppo di lavoro.

Alla relazione tecnica, al fine di comprovare l'esperienza professionale dei professionisti facenti parte del gruppo di lavoro, dovranno essere allegati i **curricula** degli stessi (max 2 pagine A4 per ciascun professionista) e certificazione attestante di essere in regola con i crediti formativi ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 137/2012. Si specifica che i curricula, da allegare alla relazione, dovranno essere firmati e corredati dalla sottostante dichiarazione come previsto dal D. Lgs n. 196/2003: "Con la firma del curriculum il/la sottoscritto/a, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, autorizza la Stazione Aggiudicatrice, al trattamento dei propri dati personali".

La proposta non deve essere generica ma deve dimostrare l'effettivo approfondimento delle tematiche legate all'intervento in oggetto, a pena della sua non eventuale presa in considerazione ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

Per consentire una facile comparazione tra concorrenti, la relazione tecnica deve avere una articolazione interna secondo il contenuto dei sub-elementi di valutazione B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7, ogni pagina deve essere numerata con numerazione progressiva. Una stessa proposta non può essere inserita in più sub-elementi; in caso contrario la Commissione valuterà tale proposta solamente nel primo elemento in cui essa compare, seguendo l'ordine progressivo degli elementi e sub-elementi di valutazione.

B3) RELAZIONE TECNICO SUI CRITERI PREMIANTI C.A.M.

Relazione con la quale il concorrente illustra gli elementi significativi della sua proposta in relazione ai punti da 2.6.3 a 2.6.6 del D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 11.10.2017, che prevedano:

- un sistema di monitoraggio dei consumi energetici;
- l'utilizzo di materiali rinnovabili;
- distanza di approvvigionamento dei prodotti di costruzione;
- bilancio materico.

Le relazioni relative ai precedenti punti B2) e B3), devono essere sottoscritte dall'operatore economico, o dal suo rappresentante legale; nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituiti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento; nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituiti, dal mandatario-capogruppo.

Si precisa che ai fini della valutazione dell'offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte dal Concorrente in numero superiore a quanto indicato ai punti B1) e B2) che precedono. Altresì non sarà valutato materiale non richiesto o valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

L'offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e che pertanto necessiterebbero, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi. In ogni caso il Responsabile del Procedimento valuterà, sulla base delle proprie conoscenze tecniche, se l'offerta contiene segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Codice.

B4) CD/DVD contenente esclusivamente i medesimi documenti della busta B.

Il CD/DVD dovrà contenere i medesimi documenti prodotti in formato cartaceo nella Busta B; quali le relazioni, ciascuna in un file separato nominato con il codice del punto alla quale tale relazione si riferisce (es. B.1-a.doc, B2.doc, ecc...), in formato testo editabile e tutte le schede A3 di cui al precedente punto B1), ciascuna in un file separato nominato con il codice del punto alla quale tale scheda si riferisce (es. B.1.1-scheda1.pdf, B.1.1-scheda2.pdf, B.1..2-scheda1.pdf, ecc...) in formato "pdf". Il CD/DVD dovrà pure contenere tutti i curricula allegati sulla base del precedente punto B2),

ciascuno in un file separato nominato con cognome e nome della risorsa a cui il curriculum si riferisce (es. rossi-mario.pdf, bianchi-maria.pdf).

La documentazione costituenti l'offerta tecnica come sopra specificato, **a pena di esclusione**, non deve contenere alcuna indicazione (diretta o indiretta) dei valori economici contenuti nell'offerta economica, né devono consentire di desumere, in tutto o in parte, i medesimi valori.

11. CONTENUTO DELLA BUSTA "C-OFFERTA ECONOMICA"

La "Busta C-Offerta Economica", predisposta preferibilmente secondo il "**MODELLO OE**" allegato al presente disciplinare, deve contenere, **a pena di esclusione**, una dichiarazione redatta in italiano e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante del concorrente o del soggetto munito di specifici poteri, regolarmente bollata con marca da € 16,00 con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, completa dei seguenti elementi:

- **ribasso percentuale unico**, così in cifre come in lettere, che il concorrente è disposto ad effettuare sull'importo di € 267.929,34 (€ duecentosessantasettemilanovecentoventinove/34) al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali;
- **riduzione percentuale** da applicarsi al tempo delle prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva, in misura comunque **non superiore** alla percentuale **del 20%** (venti per cento), come anche indicato nella Linea Guida n. 1 emessa da ANAC. Si precisa che qualora il concorrente abbia indicato un ribasso percentuale superiore a quello sopra specificato, sarà considerato un mero errore materiale e pertanto l'offerta si intenderà comunque formulata con il ribasso massimo indicato nel presente disciplinare.

N.B.:

Trattandosi di appalto di servizi di natura intellettuale in sede di offerta **non dovranno essere indicati i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali** conformemente a quanto previsto nell'art. 95 comma 10 del Codice. In ragione di quanto previsto all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Aggiudicatrice sarà chiamata alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure, in ogni caso, prima dell'aggiudicazione.

Il ribasso percentuale, indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, deve essere espresso in cifre ed in lettere; in caso di discordanza avrà la prevalenza quello espresso in lettere.

L'offerta dovrà essere **incondizionata e senza riserve**, eventuali condizioni o riserve si daranno per non apposte. **Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.**

La mancata apposizione della marca da bollo potrebbe comportare la trasmissione degli atti per la regolarizzazione all'Ufficio del Registro entro 30 giorni dalla data di esperimento della gara.

12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

12.1 CRITERIO DI AGGIUCAZIONE

L'affidamento del servizio avverrà con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, in applicazione dell'art. 95 comma 6 del D. Lgs n. 50/2016,

Gli elementi di valutazione dell'offerta ed i relativi pesi attribuiti, saranno i seguenti :

N.	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESI PONDERALI
A	Professionalità ed adeguatezza dell'offerta	25
B	Caratteristiche metodologia dell'offerta	50
C	Soluzioni progettuali che prevedano prestazioni superiori ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. Ambiente e Tutela del Mare 11.10.2017	5
D	Prezzo offerto (ribasso percentuale sull'importo a base dell'affidamento)	10
E	Tempo offerto (riduzione sul termine previsto per la progettazione posto a base di gara)- max 20%	10
Totale		100

Di seguito sono elencati i criteri (e i sub-criteri) di valutazione e i relativi punteggi (e i sub-punteggi):

N.	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-ELEMENTI	sub-punteggio
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVI (OFFERTA TECNICA)				
A	PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA (<u>PROFESSIONALITA'</u>)	25	A1 -Affinità degli interventi proposti con l'intervento oggetto di affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.	15
			A2 -Professionalità, affidabilità e qualità degli interventi progettati dal punto di vista architettonico, funzionale, strutturale ed impiantistico.	10
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA (<u>RELAZIONE METODOLOGICA</u>)	50	B1 -Precisione, esaustività ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio con riferimento alle caratteristiche ed alle particolarità degli immobili oggetto della prestazione di affidamento ed inquadramento specifico della normativa da applicare.	9
			B2 -Modalità di esecuzione del servizio con riferimento ai profili di carattere organizzativo e funzionale del gruppo di lavoro, con specificazione di ruoli e competenze che personalmente e concretamente svolgeranno le prestazioni.	6
			B3 -Utilizzo di azioni atte ad assicurare la completezza e la leggibilità degli elaborati progettuali, anche mediante utilizzo di procedure BIM per la progettazione parziale o totale.	7
			B4 -Efficacia delle azioni e delle soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere.	8
			B5 -Adozione di soluzioni funzionali e gestionali innovative ed originalità della proposta.	7
			B6 -Metodologia per l'approccio e le modalità di studio dell'organizzazione della sicurezza in ordine agli interventi progettuali e dell'andamento temporale che gli stessi dovranno assumere.	7

			B7-Modalità di raccolta, scambio informativo e condivisione con la Stazione Appaltante dei dati e scelte progettuali dell'intervento nella fase di sviluppo progettuale, sia nelle diversi sedi (conferenza servizi, acquisizioni pareri, validazione ecc.), anche mediante la messa a disposizione della stazione appaltante di sistemi informatici per la condivisione con essa di documenti digitali.	6
C	CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11-10-2017 (CAM)	5	Soluzioni progettuali con prestazioni superiori ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. Ambiente e Tutela del Mare 11.10.2017	5
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVI (OFFERTA ECONOMICA)				
D	PREZZO OFFERTO	10	Ribasso unico percentuale sul corrispettivo a base di gara	10
E	OFFERTA TEMPO	10	Riduzione sul tempo posto a base di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva	10

12.2 METODO DI CALCOLO PER L'ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E DEI PUNTEGGI

L'attribuzione dei punteggi avverrà con l'applicazione della formula:

$$P_i = PA_i + PB_i + PC_i + PD_i + PE_i$$

dove:

- P_i è il punteggio attribuito al concorrente i esimo;
- PA_i , PB_i , PC_i , PD_i e PE_i sono i punteggi ottenuti dal concorrente i esimo con riferimento ai criteri di valutazione di natura qualitativa "A", "B", e "C" e agli elementi di valutazione quantitativa "D" e "E".

12.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA (CRITERI DI VALUTAZIONE A, B e C)

L'attribuzione dei punteggi, da parte della Commissione Giudicatrice, avverrà nel modo seguente:

- la valutazione avverrà distintamente per ciascuno dei sub-criteri di valutazione previsti dal precedente punto 12.1, in base alla documentazione contenuta nella busta della "Offerta Tecnica";
- a ciascun concorrente e per ogni sub-criterio di valutazione, sarà attribuito, discrezionalmente dai singoli commissari, un coefficiente variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno);
- l'attribuzione di tale coefficiente avviene sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario, secondo la seguente griglia:

Valutazione	Coefficiente	Descrizione
Ottimo	da 0,81 a 1,00	La proposta è trattata in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente migliorativo alle attese.
Buono	da 0,61 a 0,80	La proposta è trattata in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese.
Sufficiente	da 0,41 a 0,60	La proposta è trattata in modo accettabile e quanto proposto risponde in maniera soddisfacente alle attese.
Minimo	da 0,21 a 0,40	La proposta non risponde in maniera soddisfacente alle attese quanto richiesto.
Non	Inferiore a	Valutazione nulla o scarsa.

valutabile	0,20	
------------	------	--

- per ciascun sub-criterio, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a determinare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, ed a trasformare tale media in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media medesima le medie provvisorie prima calcolate (1^ riparametrazione);
- il punteggio assegnato dalla Commissione, per ciascun sub-criterio sarà determinato con la seguente formula:

$$P_i = M C_i \times P_{max}$$

dove:

P_i = punteggio assegnato a ciascun sub-criterio;

$M C_i$ = media coefficienti definitivi determinati come al punto precedente;

P_{max} = punteggio massimo previsto per il sub-criterio in esame;

- il punteggio attribuito a ciascun criterio di valutazione dell'offerta sarà determinato sommando i punteggi attribuiti ad ogni sub-criterio compositivo dello stesso.
- il punteggio attribuito complessivamente a ciascuna offerta tecnica è determinata sommando i punteggi attribuiti ad ogni criterio di valutazione ($P_{Ai} + P_{Bi} + P_{Ci}$).

2^ RIPARAMETRAZIONE. Non si procederà alla riparametrazione del punteggio complessivo di ogni criterio di valutazione.

SOGLIA DI SBARRAMENTO. Ai sensi dell'articolo 95 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, si precisa che **qualora la valutazione dell'offerta tecnica del Concorrente non raggiunga complessivamente un punteggio minimo pari a 40 punti, rispetto al punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica pari a 80 punti, il concorrente non verrà ammesso alle fasi successive della gara** e pertanto non si procederà all'apertura della busta "C - Offerta Economica" presentata dal medesimo Concorrente.

12.4 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (CRITERI DI VALUTAZIONE D, E)

Il punteggio riferito all'elemento "prezzo offerto", con punti massimi attribuibili pari a **10/100**, sarà valutato attraverso la seguente formula, indicata al punto 4 delle Linee Guida ANAC n. 2 attuative del D. Lgs. 50/2016:

$$P D_i = 10 * D_i$$

Il coefficiente D_i viene determinato con la **Formula ad interpolazione lineare** :

$$D_i = R_i / R_{max}$$

dove:

- D_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo
- R_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i -esimo
- R_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

Il punteggio relativo all'elemento "offerta tempo", con punti massimi attribuibili pari a **10/100**, sarà valutato, anch'esso, attraverso la seguente formula, indicata al punto 4 delle Linee Guida ANAC n. 2 attuative del D. Lgs. 50/2016:

$$P E_i = 10 * E_i$$

Il coefficiente E_i sarà determinato con la **Formula ad interpolazione lineare** :

$$E_i = T_{min}/T_i$$

dove:

- E_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo
- T_{min} = valore dell'offerta tempo (espressa in giorni) più conveniente
- T_i = valore dell'offerta tempo (espressa in giorni) del concorrente i -esimo.

Sarà attribuito il coefficiente pari ad uno, attribuito all'offerta tempo più conveniente (T_{min}) per la stazione aggiudicataria e fra il coefficiente pari a zero, attribuito al tempo T_{max} previsto, dalla stazione appaltante, per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva ($T_{max}=60$ gg, pari a 30 gg per il progetto definitivo e 30 gg per il progetto esecutivo).

Il tempo offerto non potrà essere ridotto oltre il 20% (12 gg.) di quanto previsto dalla Stazione Committente e quindi non potrà essere inferiore a 48 giorni; offerte di tempo inferiori saranno ricondotte alla durata minima di giorni 48.

12.5 PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il Punteggio Complessivo, per ogni concorrente, sarà determinato quale somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica, per l'offerta economica e per l'offerta tempo, cioè applicando la formula di cui al precedente punto 12.1.

12.6 CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione Giudicatrice sarà effettuata sulla base della documentazione presentata con le modalità che seguono.

Con riguardo al **sub-elemento A1**, avranno una migliore valutazione i servizi proposti dal concorrente che appartengono alle stesse categorie e destinazioni funzionali del D.M. 17.06.2016 (o corrispondenti classi e categorie di cui alla L. n. 143/49), in cui è suddiviso l'intervento da realizzare.

Con riguardo al **sub-elemento A2**, avranno una migliore valutazione i servizi proposti dal concorrente che sul piano architettonico, tecnologico, funzionale, strutturale, impiantistico ed innovativo progettuale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante con gli interventi da realizzare.

Al riguardo si terrà conto delle soluzioni e delle metodologie già sperimentate con successo, che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare in tema di:

- **Aspetti paesaggistici ed architettonici**: saranno meglio valutati i progetti che dimostreranno di aver risolto nel migliore dei modi l'inserimento di manufatti all'interno di contesti ambientali di pregio paesaggistico/architettonico, perseguendo il miglioramento della qualità architettonica in rapporto al contesto;
- **Aspetti funzionali**: saranno meglio valutati i progetti che dimostreranno di aver risolto nel migliore dei modi, la razionalizzazione degli spazi;
- **Aspetti strutturali**: saranno meglio valutati i progetti che dimostreranno di aver risolto nel migliore dei modi l'integrazione tra architettura e struttura, anche in relazione agli aspetti impiantistici e di prevenzione incendi, con uso di soluzioni innovative in materia di sicurezza sismica e durabilità;
- **Aspetti impiantistici**: saranno valutati positivamente i progetti che dimostreranno di aver risolto nel migliore dei modi l'integrazione edificio-impianto, anche attraverso l'ideazione e la realizzazione di soluzioni architettonico-impiantistiche innovative; saranno valutati parimenti anche i progetti che hanno risolto nel migliore dei modi aspetti riguardanti il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili/alterative;
- **Aspetti progettuali innovativi**; saranno meglio valutati i progetti in cui saranno stati risolti nel migliore dei modi gli aspetti di gestione delle informazioni per la progettazione, realizzazione e gestione degli immobili con l'utilizzo della metodologia B.I.M. (Building Information Model).

Con riguardo al **sub-elementi B1, B2, B3, B4 e B5**, la Commissione esaminatrice assegnerà le valutazioni migliori alle relazioni che illustreranno lo svolgimento del servizio da affidare, in modo più preciso, più convincente ed esaustivo, tenendo conto di quanto richiesto dai predetti sub-elementi valutazione.

Con riguardo all'**elemento C**, avranno una migliore valutazione le proposte dei concorrenti, che in relazione ai punti da 2.6.3 a 2.6.6 del D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare dell'11.10.2017, prevedano:

- un sistema di monitoraggio dei consumi energetici;
- l'utilizzo di materiali rinnovabili;
- distanza di approvvigionamento dei prodotti di costruzione;
- bilancio materico.

13. PROCEDURA DI GARA

13.1 PROCEDURA DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno indicato alla punto 1.6 del presente disciplinare di gara **presso il COMUNE DI ATENA LUCANA –UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA A.P.A. in Viale Kennedy n. 2.**

Potranno assistere un massimo di due rappresentanti per ciascun offerente: Titolari, Legali Rappresentanti degli operatori economici offerenti o soggetti muniti di apposita delega da parte dei legali rappresentanti.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 24 ore prima della data fissata.

La procedura di gara sarà articolata in più fasi, gestite distintamente da un Seggio di Gara (anche in composizione monocratica) e da una Commissione Giudicatrice, quest'ultima nominata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs n. 50/2016 dal Responsabile della Centrale di Committenza A.P.A. dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Seguendo il prevalente orientamento giurisprudenziale (CdS, sez. IV n. 749/2014, sez. III n. 4190/2015, sez. V n. 1565/2015, sez. V n. 780/2016), le attività prive di qualsiasi discrezionalità quali:

- l'esame documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in gara;

possono essere svolte dal Seggio di Gara, mentre, ai sensi dell'art. 77 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche competono alla Commissione Giudicatrice così come pure la valutazione sulla congruità delle offerte di cui all'art. 97 comma 3 dello stesso D. Lgs n. 50/2016, in supporto al RUP della procedura di gara.

La procedura di gara è pertanto articolata nelle seguenti fasi:

- **PRIMA FASE – Ammissione concorrenti alla gara**

Il Seggio di Gara (in composizione monocratica con l'ausilio di un segretario verbalizzante, in seduta pubblica:

- Procede a verificare il tempestivo arrivo e l'integrità dei plichi pervenuti, verificando la correttezza formale e la presenza all'interno di ciascuno di essi delle tre buste richieste.
- Procede quindi **all'apertura della Busta A** relativa alla documentazione amministrativa, verificando la corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal bando e disciplinare di gara.

In caso di mancaza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti, tra cui anche l'assenza di PASSOE o la presentazione di PASSOE non conforme, la Commissione sospende la seduta di gara ed il Responsabile della C.U.C., ai sensi dell'art. 83-comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, assegna ai concorrenti dieci giorni per la regolarizzazione e/o integrazione della documentazione presentata (**SOCCORSO ISTRUTTORIO**).Costituiscono **irregolarità non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto

responsabile della stessa.

Ai fini del SOCCORSO ISTRUTTORIO si applicano i criteri interpretativi di cui alla determinazione ANAC n. 1 dell'08-01-2015 e dei recenti orientamenti giurisprudenziali.

- In una nuova seduta pubblica, esamina e valuta la documentazione integrativa presentata nei termini, ammettendo alla gara i concorrenti che hanno regolarizzato ed escludendo dalla gara chi non ha idoneamente regolarizzato.
- Alla fine di ogni seduta, per il tramite del Responsabile della CUC-APA, provvederà a comunicare al concorrente escluso, mediante pec, il provvedimento di esclusione con la relativa motivazione.
- **All'esito delle verifiche/valutazioni sulla documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice, si provvederà alla pubblicazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo di committenza del comune di Atena Lucana, e sul Servizio Contratti del Ministero Infrastrutture e Trasporti, nei due giorni successivi dalla data di adozione dei relativi atti, del provvedimento che ha determinato le esclusioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento, indicando l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.** Contestuale avviso sarà dato, tramite PEC, a tutti i concorrenti esclusi, secondo quanto previsto dall'art. 76 comma 5 del Codice.

In tale fase, ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, **la stazione aggiudicatrice si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari** o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Si procede a detta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, previsti dal bando di gara/disciplinare di gara.

Tale **verifica avverrà**, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del "SISTEMA AVCPASS", reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

➤ **SECONDA FASE – Apertura offerte tecniche**

La Commissione Giudicatrice in seduta pubblica:

- procede in seduta pubblica **all'apertura delle Buste B** contenenti l'offerta tecnica, per verbalizzarne e siglarne il contenuto.
- procede in una o più sedute non pubbliche, **all'esame della documentazione tecnica** di cui alle Buste B;
- al termine dell'esame delle offerte tecniche, del quale verrà redatto apposito verbale, ad ognuna delle proposte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla gara, **la commissione attribuirà i relativi punteggi.**

➤ **TERZA FASE – Apertura offerte economiche**

La Commissione Giudicatrice in seduta pubblica:

- darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- per le sole offerte che hanno superato la soglia di sbarramento (di cui al punto 12.3), procederà all'**apertura delle Buste C** contenente **l'offerta economica**, ed attribuirà il punteggio all'elemento prezzo ed all'elemento tempo;
- successivamente, sarà **stilata la graduatoria di merito** con l'attribuzione del punteggio complessivo;
- procederà all'individuazione delle offerte anormalmente basse secondo i criteri di cui all'art. 97 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016.

Qualora la Commissione **rilevi la presenza di offerte anormalmente basse**, la Stazione Aggiudicatrice avvierà il procedimento di cui all'art. 97 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs n. 50/2016 ed avrà luogo la Quarta Fase. Laddove non si riscontrino offerte anormalmente basse, la Commissione Giudicatrice

proporrà l'aggiudicazione alla CUC-APA.

➤ **QUARTA FASE (eventuale)– Verifica Anomalia**

Svolta dal R.U.P. avvalendosi della Commissione Giudicatrice in seduta riservata con le modalità di cui all'art. 97 commi 4, 5, 6 e 7 del D. Lgs n. 50/2016.

➤ **QUINTA– Proposta di aggiudicazione**

All'esito delle risultanze di cui alle precedenti fasi, Il Seggio di Gara dichiara in seduta pubblica le eventuali esclusioni delle offerte che risultano non congrue, ridefinisce la graduatoria finale di merito e **proporrà l'aggiudicazione alla CUC-APA.**

Tutte le operazioni sono verbalizzate ed in esse riportate le motivazioni relative alle esclusioni dalla gara. Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate, anche per la soluzione di problematiche emerse in sede di gara.

Alle sedute pubbliche può assistere chiunque, tuttavia solo i concorrenti (titolari, legali rappresentanti) ovvero altri soggetti muniti di apposita delega da parte di questi, hanno diritto d'intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che ha ottenuto il più alto punteggio relativo all'offerta tecnica. Qualora anche detti punteggi dovessero essere uguali l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all'art. 77 del R.D. 827/1924.

13.2 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l'affidamento dell'appalto oggetto del presente disciplinare, tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando/disciplinare di gara, in particolare:

A) Cause di esclusione senza che sia necessaria l'apertura del plico principale:

- 1) presentazione dell'offerta dopo il termine perentorio indicato al punto 1.6, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;
- 2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- 3) non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- 4) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, in quanto non reca l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo.

B) Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, comma 9 del Codice, i concorrenti:

- 1) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
- 2) che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;

- 3) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente;
- 4) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta.

C) Cause di esclusione dopo l'apertura dei plichi:

- 1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- 2) difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest'ultimi non sanabili con il soccorso istruttorio;
- 3) inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione aggiudicatrice, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati.

Sono comunque esclusi i candidati:

- per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice;
- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione aggiudicatrice;
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

13.3 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC) con la delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157/2016.

13.4 DIMOSTRAZIONE REQUISITI TRAMITE IL SISTEMA AVCPASS

Gli operatori economici, nella fase di verifica dei requisiti, **a pena di esclusione nel termine assegnato, dovranno caricare sul sistema AVCPASS la documentazione in loro possesso**, non fornibile dagli Enti Certificatori e/o dalla stessa ANAC (vedasi art. 6 delibera AVCP n. 111/2012), **che dimostri il possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, dichiarati in sede di gara**.

Le modalità operative di funzionamento ed utilizzo del sistema AVCPass, come prima detto, sono state stabilite con la stessa deliberazione AVCP n. 111/2012 ed aggiornate con deliberazione ANAC n. 157/2016.

Il Responsabile della CUC-APA chiederà, quindi, via pec, a ciascun concorrente o solo a quelli sorteggiati, di comprovare, per il tramite del sistema AVCPASS e nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dal bando, caricando sul sistema la documentazione di seguito riportata:

- a) per il **requisito di cui al precedente punto 5.2 lett. a)** nessuna dimostrazione atteso che la polizza professionale deve essere inserita nella documentazione amministrativa;
- b) per il **requisito di cui al precedente punto 5.2 lett. b)**, la documentazione sarà costituita:
 - b1) per servizi svolti a favore dei **committenti pubblici**: **esclusivamente** dalle dichiarazioni di buona o regolare esecuzione rilasciati dalle stazioni appaltanti, contenenti per ciascun servizio le seguenti informazioni:
 - descrizione dell'opera, importo dei lavori di progetto come risultante dall'atto deliberativo di approvazione o importo a consuntivo per quelli diretti come risultanti dal certificato di collaudo o dal C.R.E.;
 - descrizione delle prestazioni svolte ed elencate al precedente punto 5.3;
 - percentuali di esecuzione nel caso di svolgimento in raggruppamento;

- periodo di esecuzione, in caso di servizi in corso di esecuzione, sia indicato l'importo già realizzato e contabilizzato;
- indicazione delle categorie lavori (ex allegato A DPR n. 207/2010), classi e categorie L. 143/49 in cui si suddivide l'opera, le prestazioni svolte e l'indicazione del professionista incaricato, specificando se le stesse sono state svolte singolarmente o in raggruppamento temporaneo, indicando in tal caso la percentuale di competenza.

NOTA: non sarà presa in considerazione documentazione diversa, per cui i concorrenti dovranno essere già in possesso della suddetta dichiarazione già in sede di partecipazione.

b1) per i **committenti privati**, (secondo l'orientamento del C.d.S. sez. V n. 2567/2015, sono valutabili i servizi svolti per committenti privati, solo se l'opera è stata in concreto realizzata); la prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione può essere dimostrata attraverso:

- certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti, dalla documentazione contabile dei lavori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione;
- certificati di collaudo, o ulteriore documentazione probatoria (atti autorizzativi o concessori) esistente presso uffici pubblici che dimostrino lo svolgimento della prestazione;
- copia del contratto e delle fatture di liquidazione relative alla prestazione medesima;

dai quali si evidenzino in maniera chiara ed inequivocabile: le prestazioni svolte, le categorie di cui al D.M. 17/06/2016, gli importi dei lavori, il periodo di svolgimento, le percentuali di competenza in caso di prestazioni rese come R.T.P.

c) per il **requisito di cui al precedente punto 5.2 lett. c)** del bando di gara, la documentazione relativa alla copia dei lavori relativi per i quali sono stati svolti i cosiddetti "servizi di punta" è la medesima prevista alla precedente lettera b);

d) per il **requisito di cui al precedente punto 5.3 lett. d2)** del bando di gara, la documentazione è costituita:

- per i soci attivi: copia dell'estratto del libro soci e delle dichiarazioni trasmesse all'ANAC ai sensi dell'art. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010;
- per i dipendenti: copia del libro matricola;
- per i professionisti consulenti iscritti ai rispettivi Albi professionali e muniti di partita iva che abbiano fatturato almeno il 50% al concorrente: copia del contratto e della fatturazione resa a favore del soggetto concorrente;
- per i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto: copia del contratto e le distinte dei versamenti contributivi;
- per i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa: copia del contratto e le distinte dei versamenti contributivi.

I requisiti generali e speciali (capacità economico-finanziaria e capacità tecnica-professionale) devono essere posseduti alla data ultima fissata dal bando per la presentazione dell'istanza di partecipazione ed essere mantenuti fino al termine del contratto.

13.5 MANCATA COMPROVA DEI REQUISITI

Quando la dimostrazione dei requisiti non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione aggiudicatrice, oppure non sia conforme a quella di cui al precedente punto 13.4 o ancora non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, ed alla segnalazione del fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

In caso di raggruppamento temporaneo la documentazione deve riguardare tutti i soggetti raggruppati; l'esclusione di un operatore economico raggruppato, comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo.

In caso di consorzio stabile la documentazione deve riguardare il consorzio e i consorziati che concorrono ai requisiti del consorzio; l'esclusione di un operatore economico consorziato comporta l'esclusione dell'intero consorzio.

In caso di avalimento la documentazione deve riguardare anche l'operatore economico ausiliario; la mancata comprova dei requisiti dell'operatore economico ausiliario comporta l'esclusione del concorrente.

Laddove dall'esame delle risultanze presenti sulla piattaforma AVCPass, emergano delle irregolarità di natura fiscale, questa Stazione Aggiudicatrice appena riscontrato l'esito negativo comunicato dal sistema AVCPass, potrebbe richiedere all'operatore economico interessato, di fornire, laddove in possesso di elementi diversi da quanto risultante sulla piattaforma, l'attestazione dell'Agente di Riscossione che ne comprovasse la regolarità fiscale.

In tale caso, trascorso, pertanto, il termine di giorni 20 previsto dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 157/2016, si determina automaticamente l'esclusione dalla procedura dell'operatore economico.

Resta inteso che, nel caso di non operatività e/o mancato funzionamento del sistema AVCPASS, nonché in caso di problemi relativi alla gestione del sistema AVCPASS, la Stazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei documenti con il controllo tradizionale, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini della gara.

13.6 PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione aggiudicatrice procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione Giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

14. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

14.1 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Ultimati i lavori tutta la documentazione di gara ed i relativi verbale saranno trasmessi alla stazione aggiudicatrice per le successive determinazioni.

La proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di Gara/Commissione Giudicatrice ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:

- a1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
- a2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del Responsabile della Centrale di Committenza.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione aggiudicataria procede a:

- 1) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 2) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5, e dell'articolo 33, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione è approvata dalla Stazione Aggiudicatrice entro i successivi 30 (trenta).

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs 50/2016, la stazione aggiudicatrice procederà all'**aggiudicazione** della gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.

È in ogni caso facoltà della stazione aggiudicataria di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'aggiudicazione è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito.

L'aggiudicazione verrà comunicata tempestivamente ai sensi degli art. 29, comma 1 e 76 comma 5, del D.Lgs. 50/2016, tramite l'indirizzo pec, indicato in sede di offerta dagli operatori economici.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione aggiudicataria la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

14.2 AGGIUDICAZIONE EFFICACE

La stazione aggiudicatrice successivamente procederà, ai sensi dell'art. 85-comma 5 del D. Lgs 50/2016 alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed economico-finanziario autocertificati in sede di partecipazione dall'aggiudicatario (laddove non siano stati verificati in sede di gara), esclusivamente attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC. Laddove detto sistema non sia in grado di mettere a disposizione le risultanze di dette verifiche o non sia funzionante, la Stazione Aggiudicatrice provvederà autonomamente.

Nel caso che a seguito delle verifiche effettuate, emergano elementi a carico dell'aggiudicatario e del secondo classificato, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, si procederà all'esclusione nei confronti del soggetto inadempiente, e l'aggiudicazione resterà in capo al concorrente 2° in graduatoria.

Quand'anche ambedue risultino inadempienti, fermo restando le sanzioni a loro carico, l'aggiudicazione potrà essere a favore del concorrente che segue in graduatoria ripetendo, ove occorra, tutte le procedure di verifica, sempre che l'offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Una volta effettuate le verifiche previste dall'art. 85-5° comma del D. Lgs 50/2016, ed avutane esito favorevole, si provvederà all'**aggiudicazione efficace**.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per la stazione committente e contraente (comune di Auletta) è tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

15. STIPULA DEL CONTRATTO

Una volta disposta l'aggiudicazione definitiva efficace di cui al precedente punto 14.2 e trascorso il termine di cui all'art. 32 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016 (c.d. Stand Still), senza che sia stato proposto ricorso alla

stessa aggiudicazione definitiva, la Stazione Aggiudicatrice-Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo consortile di rep. n. 1/2015, stipulato in data 12.02.2015, trasmetterà copia della documentazione di gara al comune di Auletta (SA) per i successivi adempimenti inerenti la stipula del contratto, che sono di sua competenza quale Stazione Committente e Contraente.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 20 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Il contratto è stipulato "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Auletta".

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 07.08.2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della legge 04.08.2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo] che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 02.12.2016, **sono a carico dell'aggiudicatario** e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € **3.500,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la stazione aggiudicatrice informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Titolare del trattamento è l'ing. Cono GALLO, Responsabile della CUC-APA.

17. – ALTRE INFORMAZIONI

17.1 PROCEDURE DI RICORSO

Sono esperibili i seguenti ricorsi:

- 1) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Salerno, da notificare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso esplorativo;
- 2) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso esplorativo.

Le informazioni sulla presentazione del ricorso sono conseguibili presso il medesimo T.A.R. della Campania sopra indicato.

17.2 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lagonegro (PZ), rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.



IL RESPONSABILE DELLA GUC-APA
Ing. Cono GALLO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cono Gallo', written over the printed name.

Allegati:

Allegato 1 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Allegato 2 – SCHEMA DI CONVENZIONE
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICO

Modulistica:

MODELLO A1-Istanza professionisti
MODELLO A2-Istanza società
MODELLO B1-DGUE
MODELLO B2-Integrazione DGUE
MODELLO C1-Avvalimento professionisti
MODELLO C2-Avvalimento società
MODELLO D-Dichiarazione Impegno RTP
MODELLO E-Dichiarazione subappalto
MODELLO F-Servizi svolti
Prospetto da allegare al MODELLO F